

COMUNE DI BUONCONVENTO

Repertorio n. del

ATTO DI AFFIDAMENTO GESTIONE AREA SGAMBAMENTO CANI DI Via dei Macelli

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno (.....) del mese di
....., nei locali del Comune di Buonconvento, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 117/2018 avente per oggetto: "Area cani. Approvazione delle linee guide e atto di indirizzo per l'affidamento in gestione" e della Determinazione Dirigenziale n°..... del, tra:

- _____ nato a _____ il _____, non in proprio ma in qualità di Responsabile Area Amministrativa del Comune di Buonconvento, a rappresentare ed impegnare legalmente l'Amministrazione Comunale

e

- Sig., nato a il il quale interviene nella sua qualità di, dell'Associazione Partita IVA, CF. con sede in,
Via n., cap prov.

Premesso che:

- il Comune di Buonconvento con Delibera di Giunta Comunale n. 117/2018 ha approvato le linee guide e l'atto di indirizzo per l'affidamento in gestione dell'area cani;
- con determinazione dirigenziale n. ____ del ____ è stata avviata la procedura di scelta del contraente;
- con determinazione dirigenziale n. ____ del ____ si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della gestione dell'area sopra individuata, a favore di _____, da formalizzare con il soggetto aggiudicatario tramite apposita convenzione nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti dall'avviso di manifestazione di interesse e dalle lineeguida.

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1- Oggetto della convenzione

Il Comune di Buonconvento come sopra rappresentato, procede all'affidamento all'Associazione _____ delle attività di gestione, cura e tutela della seguente area ubicata in Via dei Macelli e da adibire a sgambamento dei cani:

- 1- Foglio 34 particelle 64 e 65 di circa m q . 5 . 0 0 0 recintata ed evidenziata in arancio nelle planimetrie allegate al presente atto.

Il bene è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al soggetto affidatario, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 2-Durata e oneri a carico del Comune.

COMUNE DI BUONCONVENTO

L'affidamento della gestione dell'area, essendo attività di natura sperimentale, avrà durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

La presente convenzione sarà risolta di diritto alla scadenza, senza alcuna formalità, con possibilità di ulteriore rinnovo solo tramite l'adozione di specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale e previa verifica delle ragioni di convenienza, pubblico interesse e positivo riscontro circa la corretta precedente gestione dell'area.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere in qualsiasi momento dall'affidamento per ragioni di necessità, convenienza e pubblico interesse.

L'Amministrazione Comunale riconosce per lo svolgimento delle attività di gestione e promozione un contributo massimo per l'area di sgambamento cani di € 100,00 per ogni anno di gestione.

Tale contributo sarà versato al termine di ogni anno di gestione, solo in seguito alla presentazione di una relazione che illustri le attività svolte e il rispetto degli impegni assunti.

Art. 3 - Tariffe

Il soggetto individuato non potrà applicare alcuna tariffa per l'ingresso/uso dell'Area di sgambamento dei cani. L'ingresso è libero per ogni cittadino possessore/conduttore del cane iscritto all'anagrafe canina.

Art. 4 - Modalità di godimento

L'area è concessa al solo ed esclusivo fine di utilizzarla per il mantenimento e gestione per lo sgambamento dei cani. È assolutamente vietato qualunque altro utilizzo. In caso di accertamento di diverse utilizzazioni si provvederà, previa diffida, a dichiarare la decadenza della convenzione.

È fatto divieto all'affidatario di cedere in tutto o in parte l'area, ovvero far gestire la stessa da altro soggetto da questa individuato, senza autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso di accertata violazione del divieto di cui al presente articolo la convenzione si intenderà risolta di diritto senza alcuna formalità.

L'Associazione affidataria potrà organizzare, secondo principi di liberalità, attività didattico/educative e giornate di promozione su tematiche riguardanti comunque i cani, secondo il progetto presentato in sede di gara, dandone preventiva comunicazione al Comune. Tali attività dovranno essere organizzate sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione che, in tali casi potrà anche avvalersi di associazioni cinofile e soggetti esperti e abilitati.

La decorrenza degli effetti giuridici avviene dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo il caso in cui il possesso dell'area sia eventualmente già avvenuto.

L'Amministrazione Comunale dichiara che l'area è libera da vincoli che possano precludere l'utilizzo ad esclusione di quelli imposti con il presente atto.

L'affidatario dichiara di conoscere l'area in uso e di accettare la stessa nello stato di fatto in cui si trova e di prenderla in consegna nei limiti del presente atto.

Alla scadenza della convenzione, ogni e qualsiasi addizione apportata all'area legittimamente autorizzata sarà incamerata dal Comune di Buonconvento senza

COMUNE DI BUONCONVENTO

alcun compenso e/o indennizzo di nessun genere e/o tipologia comunque denominato.

Resta facoltà del Comune di ordinare la remissione in pristino dello stato dell’immobile a cura e spese dell’affidatario, salvo il diritto di risarcimento del danno eventualmente subito.

Potranno usufruire di tale spazio, a titolo gratuito, tutti i cittadini residenti che posseggono uno o più cani, purché regolarmente iscritti all’anagrafe canina, anche non facenti parte dell’Associazione a cui è affidata l’area.

Il proprietario/conduuttore di un cane dovrà essere sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso all’interno delle aree di sgambamento.

Art. 5-Oneri ed obblighi dell’affidatario

Sono a totale carico del soggetto affidatario tutte le spese, nessuna esclusa e senza possibilità di ripetizione da parte dell’Amministrazione comunale, relativamente agli allestimenti previsti all’Art. 4 delle Linee guida approvate con deliberazione G.C. N. 117 del 06/09/2018, ivi compreso i seguenti:

- a) la manutenzione ordinaria dell’area e delle strutture ivi insistenti, della recinzione, della cartellonistica e degli elementi di arredo urbano esistenti, il taglio dell’erba e la pulizia dell’area, compreso lo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- b) la vigilanza dell’area, secondo una propria proposta operativa e secondo il progetto gestionale allegato all’istanza di partecipazione;
- c) la sorveglianza sull’area e la sua custodia;
- d) l’apertura e la chiusura dei cancelli di accesso;
- e) l’installazione di idonei sistemi per la raccolta delle deiezioni nonché il regolare svuotamento dei raccoglitori deglistessi;
- f) l’installazione di cartelli (almeno 1 sul cancello d’ingresso pedonale) con la dicitura “Area sgambamento cani” e riportante le regole di uso dell’area da parte degli utenti e gli estremi delle vigenti norme in materia;
- g) gli oneri ed i lavori di riparazione della struttura, di eventuali danni per normale usura o per piccoli atti vandalici;
- h) eventuale installazione di attrezzature e giochi di agility e mobility dog o similari;
- i) gli oneri relativi alla richiesta ed all’ottenimento di eventuali ed ulteriori autorizzazioni, nulla osta, etc. necessari per eventuali lavori e le sistemazioni di qualunque genere e tipologia;
- j) tutti gli eventuali oneri di gestione fatta esclusione per i consumi di acqua ed energia elettrica;
- k) sgombero di tutti i beni e remissione in pristino stato dell’immobile in caso di decadenza, revoca e/o cessazione dell’attività;

COMUNE DI BUONCONVENTO

- 1) obbligo di mantenere pulita l'area anche tramite la rimozione delle deiezioni degli animali.

Il soggetto affidatario non potrà in nessun caso modificare l'area e/o eseguire interventi edilizi e/o sistemazioni di sorta senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale da rendersi, previamente all'esecuzione degli stessi, da parte degli Uffici competenti, sempre che tali interventi non prevedano altresì il rilascio di titoli o autorizzazioni o nulla osta da parte di enti competenti.

In caso di interventi non autorizzati l'affidatario è soggetto alle sanzioni civili, penali ed amministrative previste dalla Legge in materia di abusi edilizi e di utilizzo improprio di beni vincolati, salvo il risarcimento del danno a favore dell'Amministrazione Comunale proprietaria.

Il gestore potrà istituire un apposito registro degli utenti in cui indicare le generalità dei proprietari e dei rispettivi cani, con obbligo di produrre i documenti di identificazione mediante microchip e di iscrizione all'Anagrafe Canina Comunale.

Il gestore potrà indicativamente, salvo problematiche specifiche della zona di ubicazione, aprire l'area tutti i giorni, impegnandosi comunque a tenere aperta l'area per il tempo indicato nella proposta tecnica presentata in sede di selezione. L'Amministrazione Comunale, a Suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di chiudere, anche temporaneamente, l'area cani in caso di esecuzione di interventi di manutenzione e di nuove opere pubbliche, ovvero di disinfezione e disinfezione della stessa o qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

La Polizia Municipale potrà svolgere in qualunque momento controlli ed ispezioni all'interno dell'area nonché applicare sanzioni amministrative e/o accertamenti, secondo le disposizioni vigenti, per le eventuali violazioni commesse dagli utenti.

Art. 6 -Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani.

E' vietato l'accesso ai cani:

- malati o in carenza disalute;
- non identificati ai fini dell'iscrizione all'anagrafecanina;
- con meno di tre mesi di vita;
- che hanno avuto episodi di aggressività e dei cani che hanno già morso e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art.3 dell'Ordinanza Ministeriale del 03.03.2009;
- di sesso femminile nel periodo riproduttivo in presenza di altri cani;
- affetti da patologie contagiose o infestati da zecche, pulci o altri parassiti;

I cani dovranno essere condotti esclusivamente da persone idonee ai sensi dell'art. dell'Ordinanza Ministeriale del 03.03.2009.

All'interno dell'area varranno le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia.

I proprietari/conduttori dovranno assumere l'obbligo:

- di assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita;

COMUNE DI BUONCONVENTO

- di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno dell'area e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità;
- di portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola, rigida o morbida, per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolinità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area;
- di munirsi di attrezzatura idonea e provvedere alla raccolta delle deiezioni e depositare i rifiuti negli appositi contenitori presenti nell'area (anche al fine di evitare l'eventuale trasmissione di malattie parassitarie);
- di ricoprire buche scavate e tenere sotto costante controllo il proprio cane, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi;
- di non somministrare cibo ai cani all'interno dell'area; di introdurvi e consumare alimenti di qualsiasi tipo; lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati e biciclette;
- di dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale (Corpo di Polizia Municipale) della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

I proprietari/conduttori dovranno attenersi alle disposizioni per un corretto comportamento che riguardano la possibilità:

- di ingresso nell'area di sgambamento uno alla volta per un periodo massimo di 30 minuti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani) fra i proprietari fruitori dell'area, in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all'area se presenti altri cani;
- per il primo fruitore dell'area di mantenere il diritto di soggiornare con il cane senza guinzaglio e senza museruola indossata per un periodo non superiore ai 30 minuti;
- di ammettere la presenza contemporanea, in ogni caso, di massimo 5 cani.
- di lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.

Dovrà essere previsto per i minori di anni 14 l'ingresso nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori; i maggiori di 14 anni potranno invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà. In ogni caso i bambini che accedono all'area devono sempre essere sotto la supervisione di un adulto.

Dovranno essere vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.

Art. 7 – Manutenzione straordinaria dell'area

Resta a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'area, compresa la potatura delle piante e l'eventuale messa a dimora di nuove piante, gli interventi straordinari, per guasti dovuti a cause non imputabili alla gestione dell'area e le riparazioni dovute ad eventuali vandalismi di maggiore entità.

COMUNE DI BUONCONVENTO

Art.8 - Responsabilità del soggetto affidatario

Il soggetto affidatario s'impegna a mantenere l'area e le strutture affidate in buono stato di manutenzione, salvo la normale usura dei beni oggetto dell'atto per destinarli esclusivamente alle attività ammesse dalla convenzione, senza ulteriori ampliamenti e/o modificazioni.

È integralmente responsabile sotto ogni profilo per tutti i danni subiti dall'area e dagli impianti di proprietà comunale eventualmente presenti, con esonero espresso dell'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, senza eccezione alcuna, oltre che per tutti i danni riportati da terzi ed al personale dell'affidatario durante l'uso dell'area e degli eventuali impianti in conseguenza delle attività in esso esercitate.

È altresì responsabile per i danni cagionati all'immobile in conseguenza dell'attività esercitata, salva la normale usura.

Il soggetto affidatario è direttamente responsabile per l'uso, la manutenzione e la custodia dell'immobile.

È fatto divieto al soggetto affidatario di eseguire scavi sul terreno, tagliare piante e cespugli senza il previo consenso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art.9-Decadenza del soggetto affidatario

Il soggetto affidatario decade dalla presente convenzione qualora non ottemperi a quanto previsto nel presente atto, ed in particolare:

- a) qualora utilizzi l'area per finalità contrarie allo scopo per il quale l'area è stata affidata e comunque per finalità diverse da quelle assentite;
- b) nel caso in cui non provveda nei termini assegnati, allo sgombero dell'Areacomunale.
- c) Nei casi di cui sopra, l'Amministrazione Comunale è autorizzata a riprendere possesso dell'area senza alcuna limitazione e/o preavviso di nessun genere e tipologia, con rivalsa sul soggetto affidatario per lo sgombero ed il deposito fino al ritiro dei materiali ivi rinvenuti.

Art.10-Revoca dell'Amministrazione

L'Amministrazione Comunale si riserva ai sensi dell'articolo 21 quinquies della Legge 08.08.1990 n.241 e s.m.i. la facoltà, di revocare la convenzione in ogni momento nel caso di necessità dell'area per proprie esigenze istituzionali e comunque per qualsiasi altra esigenza di pubblico interesse che renda incompatibile la prosecuzione del rapporto, senza che l'affidatario possa vantare o pretendere indennizzi, ristori, risarcimenti e/o altre compensazioni di alcun genere e tipologia, salvo diversa disposizione di Legge eventualmente applicabile.

Qualora dovuto, l'indennizzo liquidato dall'Amministrazione al soggetto affidatario sarà parametrato al solo danno emergente in applicazione del comma 1-bis dell'articolo 21 – quinque della citata Legge 08.08.1990 n.241 e s.m.i.

Art.11- Foro esclusivo e Spese

Per eventuali controversie è competente il Tribunale di Siena.

COMUNE DI BUONCONVENTO

Le spese di bollo, registrazione e diritti di segreteria inerenti la stipulazione del presente atto sono a totale carico del soggetto affidatario che se le assume senza alcuna eccezione.

Art.12-Elezione di domicilio

A tutti gli effetti del presente atto il domicilio eletto dalle parti contraenti è quello risultante dall'atto stesso.

Ogni variazione di domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata da una parte all'altra a mezzo di lettera raccomandata A/R.

In caso contrario resterà valido il domicilio eletto con il presente atto.

Art.13-Patti contrari

Qualunque modifica al presente atto non può avere effetto se non risultante da atto scritto.

Art.14-Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, le parti si richiamano alle norme generali in materia di convenzioni amministrative ed alle norme dei Regolamenti emanati in materia dal Comune di Buonconvento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Concessionario

Il Responsabile Area Amministrativa